

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL LABORATORIO EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI (L.E.N.S.)**

---00---

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno sette del mese di Luglio

**P R E M E S S O   C H E**

- l'Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito dell'Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- con la Legge 30/1/1991 n.37 è stato istituito presso l'Università degli Studi di Firenze il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non lineari, in quanto segue denominato LENS;
- il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le Università italiane e di paesi stranieri ed altri centri di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge istitutiva;
- il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto;
- la legge istitutiva del LENS stabilisce, tra l'altro, che sono scopi

del LENS:

- a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;
- b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e la necessaria assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;
- c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione con Università ed Enti di ricerca, utilizzando le attrezzature di cui dispone;
- d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;
- e) promuovere a tutti i livelli scambi di idee, esperienze e competenze tecniche e scientifiche nelle aree di interesse per il laboratorio;

#### CONSIDERATO CHE

- nella Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali dell'Università di Firenze e in particolare nei Dipartimenti di Fisica e di Chimica, si svolgono intense attività di ricerca nel campo della spettroscopia laser;
- che il LENS dispone di attrezzature di avanguardia nel campo delle varie spettroscopie non lineari;
- che il LENS fornisce a ricercatori di Università e enti di ricerca italiani e stranieri tutta l'assistenza tecnica e scientifica per l'esecuzione di progetti di ricerca nei campi d'interesse per il la-

boratorio,

**TRA**

il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari, in seguito brevemente denominato "Laboratorio" o "L.E.N.S.", legalmente rappresentato nella persona dal Direttore Prof. Salvatore Califano,

**E**

l'Università degli Studi di Firenze, in seguito brevemente denominata "Università", legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Blasi, a ciò autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/3/1992,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1.=**

La presente convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 *bis* dello Statuto del Laboratorio previsto dall'art.1 comma IV della legge 30.1.1991 n. 37, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze nell'adunanza del 5/7/1991.

**Art. 2.=**

I beni mobili attualmente in dotazione al Laboratorio, ivi comprese le attrezzature scientifiche acquisite dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze con fondi specificamente destinati al Laboratorio ed inventariati al Dipartimento predetto e alla Biblioteca, entrano a far parte del patrimonio del L.E.N.S. a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

Il L.E.N.S. provvederà ad istituire un proprio inventario nel

quale, oltre ai beni di cui al comma precedente, verranno inclusi tutti gli altri beni mobili acquisiti successivamente alla data della presente convenzione.

Gli oneri di manutenzione dei beni sopraindicati sono a completo carico del Laboratorio.

#### **Art. 3.=**

Per l'esercizio delle attività istituzionali previste dalla legge 37/1991 l'Università consente, salvo diverso avviso della competente Amministrazione finanziaria proprietaria della superficie sulla quale insiste l'immobile sottoindicato di proprietà dell'Università, usuaria a titolo gratuito e perpetuo dell'area, l'utilizzazione gratuita da parte del LENS dell'immobile posto in Firenze, Largo E. Fermi, 2, individuato nel foglio di mappa n. 142 dalla particella n. 397 comprendente un'area di mq. 1006, il tutto come meglio specificato nelle planimetrie che sono allegate al presente atto (all.1).

Tale immobile, della cui proprietà è titolare l'Università, costituisce la sede provvisoria del Laboratorio.

In relazione a quanto previsto dal primo comma i contraenti convengono che la presente convenzione dovrà essere trasmessa alla Intendenza di Finanza di Firenze per l'acquisizione del relativo nulla-osta.

#### **Art. 4.=**

L'Università si impegna a non frapporre veti od altri ostacoli ai lavori di trasformazione e di ampliamento dell'edificio sopradescritto che si rendessero necessari per l'esercizio e lo sviluppo delle attività

istituzionali del Laboratorio, a condizione che:

1) ai relativi adempimenti amministrativi, ivi comprese le istanze di autorizzazioni o concessioni e quant'altro prescritto da leggi e da regolamenti, provveda con propri atti il competente organo del Laboratorio;

2) l'Università sia dichiarata esente da qualsivoglia responsabilità per fatti, atti od omissioni connessi all'esecuzione dei lavori suddetti.

Dell'intenzione di provvedere all'esecuzione di opere, lavori e trasformazioni che comportino incremento di superfici coperte o di volumetrie e l'acquisizione di concessioni od autorizzazioni amministrative, il Laboratorio dovrà dare tempestiva comunicazione al Rettore dell'Università, mediante lettera raccomandata con a.r.

Dette opere, lavori o trasformazioni devono intendersi autorizzati dall'Università ove entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione sopraindicata, non pervengano rilievi da parte del Rettore.

**Art. 5.=**

L'Università si impegna ad inoltrare tempestivamente alla Società concessionaria della costruzione del nuovo polo scientifico e tecnologico dell'Università nel comune di Sesto Fiorentino le istanze, gli elaborati progettuali e tutte le altre indicazioni di carattere tecnico trasmessi dal Laboratorio e necessari od utili ai fini della costruzione della prevista sede definitiva del L.E.N.S. nel nuovo insediamento universitario, a seguito di appositi finanziamenti da parte del Mini-

stero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

L'immobile che nel nuovo insediamento di Sesto sarà destinato a sede del Laboratorio sarà di proprietà dell'Università e concesso in uso gratuito al L.E.N.S. a tempo indeterminato.

L'assegnazione di detto immobile avverrà con apposito atto.

All'immobile di cui al presente articolo sarà applicato quanto previsto nel precedente art. 3.

#### **Art. 6.=**

Il LENS è responsabile dell'adozione di tutte le misure di sicurezza che riguardano i propri impianti ed attrezzature.

L'Università è esente dalla responsabilità per ogni eventuale inosservanza di norme di sicurezza e di igiene ambientale e di ogni altra norma pubblicistica applicabile agli impianti in questione.

L'Università è, in particolare, esente da qualsiasi forma di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi tutti gli operatori dello stesso Laboratorio, per eventi derivanti sia dall'utilizzazione degli immobili sopraindicati sia dall'impiego delle apparecchiature ed in genere dalle attività di qualsiasi natura ivi svolte dai ricercatori e dal personale del Laboratorio.

A tal fine il LENS provvederà a stipulare a proprio nome e conto e con i fondi a propria disposizione, un apposito contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli addetti e gli operatori.

Resta salvo quanto previsto dal successivo art. 11, ultimo comma.

**Art. 7.=**

Per gli immobili di cui ai precedenti artt. 3 e 4, gli oneri relativi a lavori di manutenzione ordinaria sono a carico del LENS, quelli di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Università.

Gli oneri per i lavori che comportino incrementi di superfici o di volumi potranno, su istanza dei competenti organi del LENS, essere assunti dall'Università a proprio carico, totale o parziale, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo adottata in conformità del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze, se previamente autorizzati nelle forme previste dal precedente art. 3 e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Università stessa.

**Art. 8.=**

La quota associativa prevista, ai sensi dell'art.3 della legge 30 gennaio 1991 n. 37, a carico dell'Università di Firenze quale membro ordinario del Laboratorio, è composta dalle spese di gestione da questa sostenute per le somministrazioni relative a gas, acqua ed energia elettrica, nella misura che risulterà documentata.

**Art. 9.=**

L'utilizzazione di tutte le apparecchiature e strumentazioni scientifiche del Laboratorio è gratuita per tutti i docenti ed i ricercatori dell'Università associati al Laboratorio. La stessa è regolata da norme interne del Laboratorio.

**Art. 10.=**

Il personale docente e ricercatore dell'Università, che ai fini delle

rispettive ricerche utilizza gli strumenti e le apparecchiature del Laboratorio, risponde a quest'ultimo del loro corretto impiego.

Detto personale è tenuto ad uniformarsi alle norme di sicurezza vigenti all'interno del Laboratorio.

In caso di danno derivante a cose da comportamento doloso o gravemente colposo nel corso di ricerche non commissionate dal Laboratorio o comunque non ascrivibili alle attività dello stesso, la pretesa risarcitoria del LENS, oltre che nei confronti del diretto autore, potrà dirigersi solidalmente anche nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

#### **Art. 11.=**

Fermo restando quanto previsto dall'art.4, 3° comma, della legge n. 37/1991 in ordine alla assegnazione diretta da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di personale tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento del Laboratorio, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università di cui alla legge n. 23/1986, quale contingente aggiuntivo alla pianta organica dell'Università di Firenze, possono essere promosse, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 marzo 1983 n.93, e nel rispetto delle norme relative alle qualifiche ed ai profili professionali del personale amministrativo e tecnico delle Università, nonché dei relativi accordi di comparto, forme di mobilità orizzontale fra il personale in servizio presso l'Università e quello in servizio presso il Laboratorio.

#### **Art. 12.=**

Tutti gli atti relativi all'amministrazione del personale ammini-



strativo e tecnico in servizio presso il Laboratorio, ivi compresi i bandi di concorso per l'assunzione del personale, i provvedimenti di nomina, gli atti modificativi di *status*, i procedimenti disciplinari, i provvedimenti estintivi del rapporto di impiego, sono di competenza del Rettore dell'Università.

Il Rettore è altresì competente a stipulare, su proposta dei competenti organi del Laboratorio, i contratti a termine di cui all'art.4, ult. comma, della legge 37/1991.

**Art. 13.=**

Il personale in servizio presso il Laboratorio dipende gerarchicamente e funzionalmente dai competenti organi del predetto, che ne determinano i compiti e le mansioni nel rispetto dei livelli e delle qualifiche di appartenenza.

Gli organi del Laboratorio preposti alla direzione di detto personale sono tenuti a segnalare con la massima tempestività tutti gli atti ed i fatti che incidono sullo *status* giuridico ed economico, ivi comprese le eventuali infrazioni disciplinari.

**Art. 14.=**

In presenza di particolari esigenze per le quali si renda necessario od opportuno ricevere l'apporto delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale degli uffici dell'amministrazione universitaria, il Rettore, su istanza anche verbale del rappresentante legale del Laboratorio, può, per determinati argomenti o procedure, disporre tale collaborazione.

**Art. 15.=**

Con la presente convenzione il LENS si impegna a:

- a) mettere a disposizione dei ricercatori dell'Università associati ad esso tutte le attrezzature del laboratorio necessarie per l'esecuzione delle loro ricerche, nel rispetto delle norme statutarie di questo; f
- b) fornire ai docenti ed ai ricercatori interessati la consulenza scientifica e l'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione delle loro ricerche; x
- c) far svolgere presso di sé, totalmente o parzialmente, tesi di laurea e di dottorato a studenti dell'Università, mettendo a loro disposizione le attrezzature ed i materiali di normale consumo necessari all'esecuzione della tesi;
- d) informare periodicamente il Rettore dell'Università, attraverso una relazione annuale del Direttore, dell'attività di ricerca svolta;
- e) trasmettere al Rettore il bilancio preventivo e consuntivo entro trenta giorni dalla loro approvazione;
- f) mettere a disposizione dell'Università le competenze scientifiche degli ospiti italiani e stranieri del Laboratorio per attività didattiche nei corsi di laurea in Chimica e Fisica, nei corsi di diploma, nelle scuole di specializzazione, nelle scuole dirette a fini speciali, nei corsi di perfezionamento e nei corsi di dottorato di ricerca, su richiesta dei competenti organi accademici e previo assenso degli interessati.

**Art. 16.=**

Per parte sua l'Università si impegna a:

- |    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| a) | fornire tutto il proprio sostegno, sul piano nazionale ed internazionale, per lo sviluppo scientifico del Laboratorio;   |  |
| b) | sostenere eventuali richieste da parte del LENS di finanziamenti straordinari per grandi apparecchiature da sottoporre al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o ad altre Istituzioni, sia pubbliche che private; |  |
| c) | fornire, compatibile con il proprio assetto organizzativo, la più ampia collaborazione per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali del Laboratorio.  |  |

**Art. 17.=**

L'Università ed il LENS convengono che ove si manifestino esigenze non previste nel presente accordo per la cui soddisfazione si renda necessaria la collaborazione fra le due parti, le relative soluzioni potranno essere raggiunte attraverso accordi aggiuntivi alla presente convenzione.

Tali accordi potranno riguardare, in particolare, l'acquisizione di ulteriori attrezzature risultate necessarie per la ricerca universitaria e non disponibili presso il LENS.

**Art. 18.=**

La presente convenzione ha vigore dalla data di stipulazione ed ha la durata di sette anni.

Essa è tacitamente rinnovata di volta in volta per un eguale periodo, ove non intervenga disdetta da parte di un contraente da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza.

**Art. 19.=**

In caso di scioglimento ai sensi dell'art.21 dello statuto tutti i beni mobili del Laboratorio, ivi compresi gli strumenti e le apparecchiature scientifiche, saranno acquisiti al patrimonio dell'Università, che li ripartirà fra il Dipartimento di Fisica e di Chimica, secondo le indicazioni date da una commissione formata dal Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, che la presiederà, dai Direttori dei Dipartimenti interessati, e da un funzionario dell'Università nominato dal Rettore.

**Art. 20.=**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i contraenti della presente convenzione in ordine alla applicazione della stessa ed alla esatta determinazione dei rispettivi obblighi e pretese, sarà devoluta alla cognizione ed alla inoppugnabile decisione di un collegio arbitrale formato da tre componenti, uno dei quali scelto dal LENS, uno dall'Università ed uno scelto, di comune accordo, fra gli Avvocati della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con funzioni di Presidente.

La predetta decisione avrà la natura di arbitrato libero.

---00---

per il L.E.N.S.

per l'UNIVERSITA' DI FIRENZE

Il Direttore

Il Rettore

(Prof. Salvatore Califano)

(Prof. Paolo Blasi)

*Salvatore Califano*

*Paolo Blasi*

